

GL 9HQHUGu PDU]R

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
37	Italia Oggi	03/03/2023	<i>Anac sui limiti per affidamenti di forniture</i>	3
37	Italia Oggi	03/03/2023	<i>Offerta online senza firma, lecito il soccorso istruttorio</i>	4
Rubrica Previdenza professionisti				
32	Il Sole 24 Ore	03/03/2023	<i>Commercialisti Ennesimo stop al contributo di solidarieta' (A.Galimberti)</i>	5
Rubrica Economia				
30	Corriere della Sera	03/03/2023	<i>Telemedicina, Agenas sceglie Engineering e Alnaviva (G.Ferraino)</i>	6
Rubrica UE				
30	Il Sole 24 Ore	03/03/2023	<i>Qualifiche professionali piu' trasparenti in ambito comunitario (M.Castellaneta)</i>	7
Rubrica Fisco				
1	Il Sole 24 Ore	03/03/2023	<i>Per i lavori aggiuntivi cessioni in bilico (G.Latour)</i>	8
1	Il Sole 24 Ore	03/03/2023	<i>Superbonus, spinta dell'1% al Pil 2021-22 (G.Trovati)</i>	10
27	Italia Oggi	03/03/2023	<i>Superbonus, misura regressiva (G.Sirtoli)</i>	12
33	Italia Oggi	03/03/2023	<i>Banca dati professioni Ue all'interno del sistema Imi (M.Damiani)</i>	13

Anac sui limiti per affidamenti di forniture

L'amministrazione ha sempre l'obbligo di valutare le alternative presenti sul mercato e non può sempre fare ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando, anche utilizzando la fattispecie delle «forniture complementari»; diversamente facendo, si finirebbe per sottrarre alla concorrenza un importante segmento del mercato, rischiando il cosiddetto «lock-in».

Il chiarimento è dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con la delibera dell'8 gennaio 2023, n. 50 che esamina un'istanza di precontenzioso sulla legittimità dell'applicazione di una procedura negoziata esperita da una stazione appaltante ai sensi di quanto disposto dall'articolo 63 comma 3 lett. b) del vigente codice appalti concernente l'affidamento di una fornitura da aggiudicare al prezzo più basso.

Nell'istanza di precontenzioso era stato eccepito, da parte di una ditta che produceva un sistema alternativo rispetto a quello richiamato negli atti di gara nelle specifiche tecniche dell'appalto, che di fatto si fosse determinata una posizione di preminenza sul mercato (incumbency) tale da finire per azzerare la concorrenza, in spregio alle alternative presenti sul mercato e consone alle caratteristiche tecniche delineate dalla stazione appaltante.

La delibera ha chiarito che il rischio del fenomeno del lock-in, che si verifica quando un intero settore rimane intrappolato all'interno di una scelta o di un equilibrio economico dai quali è difficile uscire, anche se sono disponibili alternative potenzialmente più efficienti, determinato da motivazioni come la gravità economica e gestionale del cambio di operatore, «va scongiurato effettuando una nuova valutazione

delle soluzioni proposte dal mercato di riferimento senza ricorrere reiteratamente alla procedura prevista per le forniture complementari che finirebbe per sottrarre alla concorrenza, sine die, un segmento qualitativamente rilevante del mercato delle forniture sanitarie».

Questo deve avvenire, si legge nella delibera, anche considerando che motivazioni addotte dall'amministrazione come la «facilità di spostamento di professionisti da un presidio ospedaliero ad un altro e di formazione degli specializzandi, l'acquisto del materiale di consumo senza necessità di attivare ulteriori procedure specifiche di acquisto ed il conseguente vantaggio economico, la formazione già acquisita e avanzata del personale sanitario che se ne occupa e che ne garantisce l'interscambiabilità tra i diversi presidi ospedalieri», oltre che, in caso di adozione di altro sistema, il ritardato avvio degli obiettivi di smaltimento delle liste di attesa regionali, in generale non costituiscono, di per sé, valide giustificazioni per il ricorso reiterato all'affidamento diretto mediante procedura negoziata senza bando ex art. 63, comma 3, lett. b).

Pertanto se dovesse sorgere l'esigenza di introdurre un sistema in altre realtà facenti parte della stessa amministrazione, l'azienda non può procedere immediatamente ad un affidamento diretto ai sensi dell'art. 63, comma 3, lett. b) del codice appalti, ma dovrà porre in essere procedure che consentano di verificare le condizioni di mercato del momento, ovvero se siano presenti altri operatori economici o prodotti tecnologici in grado di soddisfare le esigenze preventivamente e pubblicamente manifestate.

— © Riproduzione riservata —



Offerta online senza firma, lecito il soccorso istruttorio

In una gara gestita tramite piattaforma telematica in caso di presentazione di un'offerta economica priva di firma digitale è ammessa l'integrazione tramite soccorso istruttorio. Lo ha affermato il Tar Puglia Bari sezione seconda con la sentenza del 17 febbraio 2023 n. 331. I giudici hanno premesso che, come è noto, la firma digitale garantisce la data della sottoscrizione e la non modificabilità del documento oltre che la provenienza di questo da colui che risulta averla apposta.

Ciò detto nella sentenza si aderisce all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale è possibile integrare mediante soccorso istruttorio anche un'offerta economica priva di firma digitale da rendere in una procedura telematica di selezione per l'aggiudicazione di un appalto pubblico; e questo anche laddove gli atti di regolamentazione (la *lex specialis*) stabiliscano l'esclusione dell'operatore economico.

Nel caso di specie, l'attivazione del soccorso istruttorio si era resa doverosa a tutela di quella par condicio competitorum che proprio il soggetto ricorrente aveva asserito fosse stata lesa in suo sfavore.

I giudici hanno chiarito che lo svolgimento della gara tramite piattaforma telematica, in definitiva, proprio in ragione del fatto che le credenziali ottenute in fase di registrazione sono idonee a consentire il caricamento della documentazione di partecipazione rende possibile un soccorso istruttorio che, altrimenti, andrebbe escluso.

Con riferimento all'esercizio del soccorso istruttorio, e all'eccezione del termine assegnato per la regolarizzazione, la sentenza ha specificato che la norma (l'articolo 83, comma 9 del codice appalti) prevede solo il termine massimo (dieci giorni) e non quello minimo che le stazioni appaltanti possono assegnare per il riscontro del soccorso istruttorio. È quindi rimessa alla valutazione discrezionale della stazione appaltante la concessione di un termine inferiore, con l'unico limite della commisurazione all'oggetto della richiesta. Nel caso specifico il breve termine assegnato era stato ritenuto comunque proporzionato e ragionevole in quanto relativo alla mera trasmissione di file di cui la ricorrente era già in possesso.

— © Riproduzioni



Commercialisti Ennesimo stop al contributo di solidarietà

Tribunale di Como

«Norma esorbitante»
La Cassa impugna:
giurisprudenza errata

Alessandro Galimberti

Il contributo di solidarietà è «illegittimo» in quanto la norma regolamentare che lo prevede (nel caso specifico, l'articolo 22 del Regolamento della Cassa di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti) esula dai poteri di autonomia tassativamente previsti per gli enti di questo tipo, e non può derogare a una legge dello Stato.

Il tribunale di Como (giudice del lavoro Gianluca Ortore) nel riconoscere il diritto alla restituzione del contributo a un commercialista in pensione dal 2001, si inserisce nel filone di una giurisprudenza ormai radicata (Cassazione 6702/2016, 7568/2017, 31875/2018), ma innescava l'ennesimo ricorso seriale della Cassa.

Secondo il giudice comasco, gli enti di assistenza e previdenza «di-

spongono solo di un potere regolamentare (...) di fonte subprimaria a cui non è consentito derogare a fonti primarie». Il tribunale inoltre riafferma la durata decennale della

prescrizione, respingendo l'ipotesi quinquennale proposta dalla Cassa, in quanto la questione riguarda «non l'erogazione di prestazioni ma la diversa ipotesi della restituzione dell'indebitamente trattenuto» (Cassazione 21962/18).

La sentenza, depositata a dicembre, è stata nel frattempo impugnata dai legali della Cassa dei dottori commercialisti, con motivi - ormai serialmente replicati - che partono dalla negazione della «sussistenza un orientamento giurisprudenziale che meriti di essere confermato e considerato immodificabile». Per la Cassa «le norme che hanno introdotto ed applicato il contributo di solidarietà non sono provvedimenti amministrativi unilaterali ma norme giuridiche che, grazie all'autonomia conferita dal Dlgs 509/1994, sono idonee a derogare e ad abrogare disposizioni aventi rango legislativo con l'unico limite della ragionevolezza».

A contrastare le ripetute e

omogenee decisioni della Cassazione, i legali portano le sentenze del Tar Lazio 8994/2018 e 8995/2018 («da ultimo confermate dal Consiglio di Stato, 5288/2019 e 5290/2019»), relative al contributo di solidarietà per pensionati giornalisti Inpgi, dichiarato legittimo insieme ai «provvedimenti ministeriali che lo avevano approvato». Ancora, la Consulta (sentenza 173/2016) «ha sostenuto che il contributo di solidarietà sulle pensioni può ritenersi misura consentita al legislatore ove lo stesso non ecceda i limiti di ragionevolezza e di affidamento della tutela previdenziale». Tra gli altri numerosi motivi di ricorso, il giudice comasco avrebbe «erroneamente ritenuto che le norme degli Enti previdenziali non siano atti aventi forza di legge», e tra l'altro «non ha effettuato quel vaglio di "ragionevolezza"» richiesto dalla legge.

Si attende ora l'ennesima pronuncia della Corte d'appello, che sin qui ha sempre respinto - allineandosi alla Cassazione - tutte queste argomentazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Secondo gli avvocati,
l'ente può emanare
norme giuridiche
idonee a derogare
anche le stesse leggi**



La Lente

di **Giuliana Ferraino**

Telemedicina, Agenas sceglie Engineering e Almviva

Saranno Engineering e Almviva a progettare, realizzare e gestire la Piattaforma Nazionale di Telemedicina, che grazie alla partnership pubblico-privato promette una nuova era per la sanità basata sui dati e sull'informazione, sull'interoperabilità dei sistemi, sui servizi fruibili e accessibili ai cittadini in tempi rapidi e in base alle necessità. Le due società, riunite in occasione della gara in Raggruppamento temporaneo di impresa, si sono aggiudicate la concessione assegnata da Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Mettendo in comunicazione l'Amministrazione centrale con quelle locali, la Piattaforma, se da un lato permetterà la governance e il monitoraggio centralizzato dei processi di telemedicina attuati a livello regionale, dall'altro renderà più efficiente l'assistenza di prossimità, migliorando la qualità e l'accesso per i cittadini sull'intero territorio nazionale. Le tecnologie digitali giocano infatti un ruolo fondamentale per trasformare i processi di cura e salute, a partire dagli aspetti clinici e diagnostici fino a quelli organizzativi e logistici, assicurando flessibilità al sistema e liberando risorse. La concessione ha una durata di 10 anni e prevede, dopo la progettazione e la realizzazione della piattaforma, una fase di gestione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Qualifiche professionali più trasparenti in ambito comunitario

Commissione Ue

Progetto per migliorare il sistema di informazione del mercato interno

Marina Castellaneta

La Commissione europea parte con un progetto pilota per migliorare il sistema di informazione del mercato interno (Imi) e integrarvi le informazioni sul riconoscimento delle qualifiche professionali previste dalla direttiva 2005/36/Ce (recepita in Italia con Dlgs 206/2007 e modificata dalla direttiva 2013/55).

Con la decisione di esecuzione 2023/423 del 24 febbraio (in vigore da ieri), la Commissione procede ad attuare le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa sulle professioni regolamentate mediante il sistema di informazione del mercato interno per provare a rafforzare, attraverso lo strumento comune al mercato interno, la trasparenza e la circolazione delle informazioni nel contesto delle qualifiche professionali.

L'obiettivo è, da un lato, procedere a una valutazione sul funzionamento degli obblighi di notifica previsti dagli articoli 59 e 60 della direttiva 2005/36 e, dall'altro lato, assicurare la corretta e completa integrazione della banca dati delle professioni regolamentate nell'Imi, lo strumento europeo multilingue che è già operativo nello spazio Ue per ben 67 procedure di cooperazione amministrativa.

Il primo passo è degli Stati che dovranno comunicare una o più autorità competenti, specificando l'organo che svolge la funzione di coordinatore.

Il progetto pilota punta alla cooperazione tra le autorità nazionali per migliorare il livello di notificazione delle informazioni sulle professioni regolamentate e anche il contenuto, che deve includere le tipologie di istruzione e formazione richieste nei singoli Stati membri.

In questa direzione, la Commissione intende procedere alla catalogazione dei requisiti previsti negli Stati membri che, in diversi casi, possono avere l'effetto di limitare l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio.

Pertanto, gli Stati membri saranno tenuti a indicare i motivi che giustificano eventuali limitazioni.

Centrale il costante aggiornamento, con la specificazione dell'immissione di requisiti nuovi o modificati e l'indicazione delle norme interne che introducono i nuovi limiti, anche per testare la proporzionalità e, quindi, il rispetto della direttiva 2018/958.

Inoltre, il progetto rafforzerà la registrazione di dati statistici che riguardano le decisioni di riconoscimento adottate dagli Stati membri sui professionisti che intendono stabilirsi all'estero o prestare servizi su base temporanea e occasionale.

La Commissione attiverà un archivio con le informazioni notificate per fare in modo che le autorità competenti designate dagli Stati membri possano verificare i requisiti per le professioni regolamentate direttamente nell'Imi.



DOPO IL DECRETO

Per i lavori
aggiuntivi
cessioni in bilico

Giuseppe Latour — a pag. 4

Superbonus, cessioni e sconti in bilico per i lavori aggiuntivi

Le esclusioni. A rischio blocco le Cilas in variante rispetto a comunicazioni presentate entro il 16 febbraio. Per le integrazioni che includono nuove opere potrebbe saltare la liquidazione immediata dei crediti

Giuseppe Latour

Interventi aggiuntivi, integrazioni, varianti. L'elenco, ormai lunghissimo, degli esclusi dalla partita delle cessioni dei crediti acquista ancora altri capitoli. Rischiano, così, di finire nel girone degli esodati anche quei lavori di superbonus comunicati al Comune dopo il fatidico termine del 16 febbraio, ma comunque agganciati a pratiche trasmesse prima sullo stesso edificio. In pratica, c'è un pericolo molto concreto di regimi asimmetrici di cessione e sconto all'interno di uno stesso cantiere.

A sottolineare per prima il problema è stata l'Ance, l'associazione dei costruttori, nel corso della sua audizione in commissione Finanze alla Camera sul decreto n. 11/2023, spiegando che «rispetto alla norma attuale, è necessario tutelare il progetto complessivo e quindi gli ulteriori interventi agevolabili che riguardano il medesimo edificio per i quali la presentazione di ulteriori Cila o di altro titolo abilitativo» avvenga successivamente all'entrata in vigore del decreto.

Dietro questa formula piuttosto intricata si nascondono due casi nella pratica molto frequenti. Il primo è

quello di una Cilas arrivata nei termini indicati dal decreto blocca crediti, quindi entro il 16 febbraio. A questa comunicazione è possibile, in base alla legge, agganciarne un'altra per variare il suo contenuto. Si tratta, usando la definizione del modello, di

una variante che «costituisce integrazione» alla prima comunicazione. Se questa aggiunta arriva dopo il 16 febbraio, il decreto sembra escludere l'accesso alle vecchie regole su cessione e sconto per tutti gli interventi aggiuntivi rispetto al primo modello. In pratica, quindi, una parte del cantiere avrà accesso alla liquidazione immediata dei crediti, mentre una parte ne resterà esclusa.

Non è il solo caso a rischio. L'altra ipotesi analizzata dall'Ance riguarda i lavori condominiali. Pensiamo a una Cilas per lavori su parti comuni depositata entro il 16 febbraio, quindi in tempo per mantenere cessione dei crediti e sconti in fattura. Cosa avviene se a questo lavoro principale si aggancia una comunicazione per un lavoro trainato, su una singola unità immobiliare, dal 17 febbraio in poi? Anche in questo caso, il rischio di perdere la possibilità di liquidare immediatamente il credito per una quota dei lavori è altissimo. Si potrebbe,

insomma, assistere a un cantiere con un regime doppio: una parte delle opere può andarsi a schiantare contro l'argine alzato dal Governo.

Sul punto - va detto - non ci sono chiarimenti: quindi è possibile che la norma venga interpretata anche in maniera differente. Di certo, però, i potenziali acquirenti dei crediti, seguendo un approccio restrittivo, difficilmente si assumeranno il rischio di comprare bonus sui quali c'è qualche margine di dubbio.

Si spiega così, allora, la richiesta dell'Ance in audizione: «È necessario salvaguardare la possibilità di avvalersi delle opzioni di cessione e sconto fattura in tutte quelle ipotesi in cui, successivamente alla presentazione della prima richiesta di titolo edilizio, e dopo l'entrata in vigore del Dl 11/2023, sia necessario presentare nuove pratiche edilizie al fine di eseguire sul medesimo immobile gli ulteriori interventi, anche in variante al progetto, che risultino comunque correlati alla realizzazione dell'intervento complessivo e siano funzionali ai fini della fruizione dei bonus». Bisogna allineare le regole per creare una disciplina omogenea.

◀ RIPRODUZIONE RISERVATA



OGGI ALLE 12.30 NUOVO APPUNTAMENTO ONLINE

Sportello superbonus ritorna oggi alle 12.30. Il nuovo appuntamento sarà centrato sullo stop alle cessioni e gli

effetti per il mercato. Nuovi chiarimenti in arrivo oltre a un'analisi delle conseguenze del blocco a cessioni e sconti in fattura.
www.ilsole24ore.com

ADOBESTOCK



Il caso riguarda anche i lavori su singole unità agganciati a una Cilas condominiale arrivata entro i termini

Il termine.

Il decreto n. 11/2023 ha indicato il 16 febbraio come data limite per restare nel vecchio regime



